



Versione del 17/04/2025

Regolamento per l'accreditamento al Portale Fondi Nazionali ed Europei

Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n.REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007



Sommario

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 2 – DEFINIZIONI.....	3
Articolo 3 – CONFORMITA' STANDARD TECNOLOGICI E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA	5
Articolo 4 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'UTENTE.....	5
Articolo 5 – ELEZIONE DEL DOMICILIO	6
Articolo 6 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA	6
Articolo 7 – MODIFICHE AI REGOLAMENTI	7
Articolo 8 – VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE NORMATIVE VIGENTI.....	7
Articolo 9 – RISERVATEZZA DEI DATI	7
Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
Articolo 11 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE	8
Articolo 12 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE	9
Articolo 13 – REGISTRAZIONE DELL'UTENTE	9
Articolo 14 – REGISTRAZIONE DEL PROPONENTE E INDICAZIONE DEI SUOI REFERENTI.....	9
Articolo 15 – RICHIESTA DI DELEGA AD OPERARE.....	10

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO AL PORTALE FONDI NAZIONALI ED EUROPEI

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità con le rilevanti disposizioni del D.lgs. 82/05, il funzionamento del *Portale Fondi Nazionali ed Europei* gestito da Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'accREDITamento allo stesso, nonché il funzionamento e l'utilizzo dei relativi Servizi Telematici (così come di seguito definiti) per l'accesso ai contributi pubblici messi a disposizione tramite il predetto portale.
2. Le regole di funzionamento del Portale e di utilizzo dei relativi Servizi Telematici sono inoltre contenute in documenti di dettaglio, dedicati ai singoli Fondi e pubblicati sul Portale, che integrano il presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica agli Utenti (così come di seguito definiti) che accedono al Portale, nonché ai Proponenti (come di seguito definiti) per conto dei quali gli Utenti stessi operano.
4. Il presente regolamento e i regolamenti di cui al comma 2 non costituiscono e non sostituiscono in nessun caso la Normativa del Fondo (come di seguito definita). In caso di discordanza, prevalgono sempre le previsioni contenute nella Normativa del Fondo.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

1. Nel presente Regolamento i termini seguenti avranno il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

“**Beneficiario**”: il Proponente cui sia stato riconosciuto un contributo pubblico.

“**CDP**”: Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

“**Codice della Proprietà Industriale**”: il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive integrazioni e modifiche;

“**Codice Privacy**”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

“**Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale**”: tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale ovunque nel mondo derivanti da o associati – a titolo esemplificativo e non esaustivo – a: (i) diritti d'autore, diritti connessi, diritti sui generis e ogni altro diritto appartenente all'autore su opere dell'ingegno (ivi inclusi diritti di *software*, le sue derivazioni, il codice sorgente, il codice oggetto e le interfacce e banche dati); (ii) marchi e altri segni distintivi, nomi a dominio; (iii) diritti di design, i diritti di modello di utilità; (iv) diritti di brevetto, diritti sulle invenzioni; (v) informazioni confidenziali e *know-how*; (vi) domande, registrazioni, rinnovi, estensioni di quanto sopra (nei limiti in cui applicabile); e (vii) ogni altro diritto previsto dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal Codice della Proprietà Industriale, nonché da ogni ulteriore legge applicabile, simile o equivalente in ogni paese del mondo;

“**D.Lgs. 82/05**”: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “*Codice dell'Amministrazione Digitale*”, come tempo per tempo modificato ed attuato mediante i relativi provvedimenti di attuazione;

“**Firma Digitale**”: la firma digitale come definita ai sensi del D.lgs. 82/05. Si precisa che il mero utilizzo dell'utenza registrata non sostituisce la Firma Digitale, ogni volta che l'utilizzo di quest'ultima sia espressamente richiesto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento

UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*)

“**Garante**”: il Garante per la protezione dei dati personali;

“**GDPR**”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

“**Legge sul Diritto d’Autore**”: la Legge del 22 aprile 1941, n. 633 e successive integrazioni e modifiche;

“**Normativa del Fondo**”: l’insieme delle norme che regolano lo specifico Fondo gestito dal Portale, contenute nelle diverse fonti volta per volta rilevanti (atti dell’Unione Europea, leggi, regolamenti, decreti ministeriali, bandi, avvisi, etc.);

“**Normativa IP**”: il Codice della Proprietà Industriale e la Legge sul Diritto d’Autore, la normativa europea sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché ogni ulteriore legge applicabile, simile o equivalente in ogni paese del mondo;

“**Normativa Privacy**”: il GDPR, il Codice Privacy e la normativa nazionale ed europea concernente la tutela dei dati personali, ivi inclusi i provvedimenti del Garante di volta in volta applicabili;

“**Proponente**” o “**Soggetto Proponente**”: la persona giuridica o la persona fisica che, nel rispetto dei requisiti e delle condizionalità previste dalla Normativa del Fondo, richiede di accedere ai contributi pubblici messi a disposizione attraverso il Portale;

“**Portale Fondi Nazionali ed Europei**” o “**Portale**”: la sezione del Sito Internet tramite cui è possibile accedere ai Servizi Telematici per l’accesso ai contributi pubblici messi a disposizione da parte delle pubbliche amministrazioni;

“**Referente**”: il significato attribuito a tale termine all’art. 13;

“**Regolamento**”: il presente regolamento, come tempo per tempo modificato ai sensi dell’articolo 8;

“**Regolamenti di Dettaglio**”: i documenti di cui all’art. 1, comma 2;

“**Richiesta di Delega ad Operare**”: il significato attribuito a tale termine all’articolo 15;

“**Servizi Telematici**”: i servizi online offerti sul Portale e accessibili a seguito del completamento della procedura di registrazione e di richiesta delega a operare sul Portale che sfruttano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) – infrastrutture tecnologiche, software, servizi digitali, applicazioni web e mobili, interfacce di programmazione (API), *database*, nonché gli eventuali aggiornamenti, migliorie o nuove versioni – per fornire informazioni, svolgere attività o facilitare la comunicazione tra utenti attraverso reti di telecomunicazione;

“**Sito Internet**”: il sito internet di CDP, attraverso l’url www.cdp.it;

“**Utente**”: la persona fisica abilitata ad operare sul Portale e sui Servizi Telematici. Per poter operare in nome e per conto di un Proponente, l’Utente deve essere stato individuato come Referente oppure effettuare la procedura prevista dall’art. 15 del presente Regolamento. Un Utente può operare in nome e per conto di più Proponenti. Più Utenti possono operare in nome e per conto di un medesimo Proponente.

Articolo 3 – CONFORMITA' STANDARD TECNOLOGICI E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA

1. L'utilizzo del Portale è regolato dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Dettaglio e dal D.Lgs. 82/05, in quanto applicabile.
2. Il Portale e i Servizi Telematici sono conformi a standard metodologici e tecnici che assicurino un livello di sicurezza e di affidabilità adeguato a quanto previsto dal D.lgs. 82/05
3. Salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento o dai Regolamenti di Dettaglio, un documento informatico deve essere sottoscritto esclusivamente mediante apposizione della Firma Digitale del legale rappresentante del Soggetto Proponente, in caso di persona giuridica, o del Soggetto Proponente stesso, in caso di persona fisica.
4. La sottoscrizione tramite Firma Digitale dei documenti informatici che costituiscono copia per immagine di documenti analogici attesta, ai fini del presente Regolamento, la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso gli archivi del Soggetto Proponente. Il Proponente si impegna a produrre a richiesta, in qualsiasi momento, i documenti originali corrispondenti alle copie per immagine di documenti analogici trasmessi.
5. Con riferimento ai documenti trasmessi mediante il Portale e i Servizi Telematici, CDP effettua la conservazione digitale di tutta la documentazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 82/05 e dalle "Linee guida sulla gestione, formazione e conservazione del documento informatico" pubblicate dall'AgID nella versione tempo per tempo vigente.

Articolo 4 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'UTENTE

1. Il Proponente e l'Utente si impegnano a adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione dei codici di accesso al Portale e ad impedire accessi indebiti allo stesso. L'utilizzo del Portale da parte dell'Utente avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e diligenza professionale, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del Codice civile.
2. L'accettazione (i) del presente Regolamento, (ii) delle sue clausole specifiche ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice civile, e (iii) dei Regolamenti di Dettaglio, è effettuata:
 - a. da parte dell'Utente, al momento della registrazione dell'Utente di cui all'art. 13 e della richiesta di delega ad operare di cui all'art. 15;
 - b. da parte del Proponente, al momento della registrazione del Proponente di cui all'art. 14.
3. Con l'accettazione del presente Regolamento, il Proponente e l'Utente si obbligano:
 - a. a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento e nei Regolamenti di Dettaglio, nonché quelle specificate nel Portale, nei Servizi Telematici o in altra eventuale documentazione prodotta e messa a disposizione da CDP e connessa all'utilizzo del Portale medesimo o dei Servizi Telematici;
 - b. a non caricare sul Portale e/o sui Servizi Telematici, file che contengano virus, malware qualsiasi altro codice software analogo che possa danneggiare il Portale e/o i Servizi Telematici e/o modificare i relativi sistemi;
 - c. a non utilizzare il Portale e/o i Servizi Telematici con modalità che possano danneggiarli, renderli inagibili, sovraccaricarli o deteriorarli o interferire con l'utilizzo e il godimento degli stessi da parte di terzi;
 - d. ad assicurare, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000, la veridicità e la correttezza dei

dati inseriti nei moduli compilati sul Portale e sui Servizi Telematici e nei documenti informatici trasmessi a CDP, nonché la conformità all'originale delle copie informatiche per immagine dei documenti analogici trasmessi a CDP tramite il Portale e i Servizi Telematici;

- e. a utilizzare il Portale e/o i Servizi Telematici esclusivamente per scopi leciti e in ogni caso nel rispetto delle leggi e i regolamenti vigenti, ivi incluse la Normativa Privacy e la Normativa IP.
4. CDP si riserva il diritto di sospendere l'accesso al Proponente e/o all'Utente e, se del caso, a ciascun terzo beneficiario, al Portale e/o ai Servizi Telematici, ovvero di impedire l'accesso ai dati e ai documenti ivi memorizzati, qualora venga a conoscenza di una violazione di quanto previsto nel presente articolo e/o venga avanzata espressa richiesta in tal senso da un organo giurisdizionale o amministrativo in base alle norme vigenti.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, CDP provvederà a comunicare a mezzo PEC al Proponente e/o all'Utente le motivazioni dell'adozione della sospensione e/o interdizione all'accesso.
6. Resta inteso che i Proponenti saranno solidalmente responsabili nei confronti di CDP per qualsiasi violazione alle disposizioni del presente Regolamento e dei Regolamenti di Dettaglio (ivi incluse quelle derivanti dall'uso non corretto del Portale e dei Servizi Telematici) posto in essere dagli Utenti che operano in loro nome e per loro conto.
7. CDP non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati dall'utilizzo dei codici di accesso da parte di terzi, con o senza autorizzazione, e indipendentemente dal fatto che l'Utente e/o il Proponente ne siano a conoscenza.

Articolo 5 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Con riferimento all'utilizzo del Portale, il Proponente prende atto e accetta che – salvo diverse specifiche previsioni contenute nel presente Regolamento o nei Regolamenti di Dettaglio – ogni comunicazione e trasmissione di documenti si considera valida esclusivamente se effettuata:
 - a. con riferimento alle comunicazioni da parte di CDP nei confronti del Proponente, all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione del Proponente di cui all'art. 14;
 - b. con riferimento alle comunicazioni da parte del Proponente nei confronti di CDP, attraverso il Portale e i relativi Servizi Telematici.
2. Le attività e le operazioni effettuate dall'Utente nell'ambito del Portale possono essere registrate dal Portale stesso. Tali registrazioni fanno piena prova nei confronti dell'Utente. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del Portale. Il sistema operativo delle macchine che ospitano il Portale è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Articolo 6 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA

1. Gli Utenti e i Proponenti sono responsabili per l'utilizzo del Portale e dei Servizi Telematici. Gli Utenti e i Proponenti prendono atto ed accettano che CDP non rilascia alcun tipo di garanzia, espressa o implicita, riguardo al corretto funzionamento del Portale e dei Servizi Telematici ed all'idoneità degli stessi alle finalità che gli sono proprie. Gli Utenti e i Proponenti sollevano CDP da qualsivoglia responsabilità per gli eventuali danni – ivi inclusi quelli derivanti da tardività delle operazioni effettuate sul Portale da parte dell'Utente – che dovessero essere loro arrecati in correlazione al malfunzionamento, per qualunque causa, del Portale e/o dei Servizi Telematici, anche qualora derivanti dalla diffusione di virus, malware o qualsiasi altro codice software, fatto salvo il caso di

dolo o colpa grave.

2. Gli Utenti e i Proponenti riconoscono che CDP non è responsabile per i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Portale, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave.
3. Le operazioni effettuate sul Portale, ivi compreso il caricamento di documentazione, rimangono ad esclusivo rischio dell'Utente e del Proponente. Considerato che tali operazioni implicano necessariamente del tempo, gli Utenti sono tenuti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto ad eventuali scadenze previste dalla Normativa del Fondo. A tale riguardo, l'Utente prende atto ed è tenuto a tenere conto della circostanza che l'accesso al Portale e il suo utilizzo potrebbero essere rallentati, ostacolati o impediti per interventi di manutenzione sul Portale o per problematiche tecniche, anche derivanti dal possibile sovraccarico di operazioni in prossimità delle scadenze previste dalla Normativa del Fondo.
4. Senza pregiudizio per i rimedi esplicitamente previsti nel presente Regolamento e nei Regolamenti di Dettaglio, gli Utenti e i Proponenti si obbligano a manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute da CDP e/o da terzi a causa di qualsivoglia tipo di violazioni del presente Regolamento e/o dei Regolamenti di Dettaglio, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel Portale o nei Servizi Telematici o comunque di un uso scorretto od improprio del Portale e/o dei Servizi Telematici. A fronte delle predette violazioni, CDP si riserva di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Articolo 7 – MODIFICHE AI REGOLAMENTI

1. CDP si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento e i Regolamenti di Dettaglio.
2. È onere degli Utenti e dei Proponenti prendere visione, tempo per tempo, delle versioni aggiornate del Regolamento e dei Regolamenti di Dettaglio. È sempre permessa la consultazione del Regolamento e dei Regolamenti di Dettaglio attraverso il Portale.
3. Per gli Utenti già registrati, CDP si riserva di comunicare eventuali modifiche al Regolamento e ai Regolamenti di Dettaglio, al primo accesso utile. Da tale momento, l'utilizzo del Portale e dei Servizi Telematici potrà essere subordinato alla espressa presa visione e accettazione delle predette modifiche.

Articolo 8 – VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE NORMATIVE VIGENTI

CDP si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure e a tutti i rimedi ai sensi di legge, nel caso di violazione del Regolamento e/o dei Regolamenti di Dettaglio e/o di ogni altra regolamentazione relativa al Portale e/o ai Servizi Telematici, ivi incluso il diritto di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'accesso al Portale e/o ai Servizi Telematici.

Articolo 9 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il Portale e i Servizi Telematici contengono esclusivamente dati e documenti inviati volontariamente o registrati dall'Utente con il consenso del Proponente. CDP garantisce la riservatezza degli stessi.

Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti da ciascun Utente e Proponente in relazione all'uso del Portale e/o dei Servizi Telematici sono trattati secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy tempo per tempo vigente, nonché conformemente a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati personali

predisposta ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (l'“Informativa Portale”), resa disponibile e consultabile sul Portale, e letta e compresa da ciascun Utente e Proponente al momento della registrazione.

2. Fermo quanto precede, rimane fermo l'obbligo in capo all'Utente e al Proponente di consegnare (o in altro modo far visionare) l'Informativa Portale al proprio personale e ai propri consulenti i cui dati personali sono trattati da CDP nell'ambito della gestione del Portale e dei Servizi Telematici.
3. CDP non è in alcun modo responsabile della correttezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi tramite il Portale e/o i Servizi Telematici da parte di ciascun Utente e Proponente.

Articolo 11 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

1. Il Proponente e l'Utente riconoscono espressamente che CDP è il titolare e proprietario esclusivo, o detiene il legittimo ed esclusivo diritto d'uso, di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale, titoli e interessi sul Portale e/o sui Servizi Telematici, nonché sul design, grafica, pagine web, contenuti del Portale, sulla selezione e sulla loro disposizione nel Portale medesimo.
2. I marchi, i loghi, le ragioni e le denominazioni sociali e, in generale, i segni distintivi di CDP indicati e utilizzati nel Portale e/o nei Servizi Telematici identificano l'attività ed i servizi di CDP stessa. Nessun uso di tali segni distintivi è ammesso senza previa autorizzazione scritta di CDP.
3. È precluso al Proponente e all'Utente qualsiasi utilizzo del Portale e/o dei Servizi Telematici al di fuori di quanto previsto nel presente Regolamento, ed essi non potranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) aggirare le limitazioni tecniche e le misure tecnologiche di protezione presenti nel Portale e/o nei Servizi Telematici, ivi incluso il sistema di autenticazione;
 - b) decodificare, decompilare o disassemblare il Portale e/o i Servizi Telematici;
 - c) riprodurre, modificare, adattare, personalizzare il Portale e/o i Servizi Telematici e relativi sviluppi, o crearne lavori derivati;
 - d) eseguire o far eseguire copie del Portale e/o dei Servizi Telematici;
 - e) pubblicare o far pubblicare il Portale e/o i Servizi Telematici;
 - f) commercializzare a qualsivoglia titolo il Portale e/o i Servizi Telematici;
 - g) utilizzare il Portale e/o i Servizi Telematici in contrasto con norme di legge.
4. Il Proponente e l'Utente dichiarano e garantiscono che nessuno dei documenti, delle informazioni e dei dati immessi nel Portale costituisce, ed in ogni caso viola, alcuno dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale di terzi. Il Proponente e l'Utente si impegnano a manlevare e tenere indenne CDP contro ogni e qualsivoglia pretesa, domanda, eccezione, richiesta, azione, procedimento e contro tutti i danni, perdite, costi e spese (inclusi, a titolo esemplificativo, gli onorari dei consulenti legali e di altri professionisti) e contro qualsiasi responsabilità relativa alla violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale di terzi collegata o comunque derivante direttamente o indirettamente dall'uso del Portale e/o dei Servizi Telematici da parte del Proponente e/o Utente.
5. Il Proponente e l'Utente sono autorizzati a prendere visione, fare copia, scaricare e stampare i documenti disponibili sul Portale esclusivamente per compiere le attività previste dal Portale medesimo.
6. Il Proponente e l'Utente autorizzano CDP – e i soggetti da essa delegati - a memorizzare, riprodurre, comunicare, pubblicare e utilizzare qualsiasi materiale, documento, dato, informazione

o risultato eventualmente da questi forniti o trasmessi mediante l'utilizzo del Portale, al fine di completare la procedura di accreditamento ai contributi pubblici messi a disposizione tramite il predetto Portale.

Articolo 12 – *NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE*

1. Il presente Regolamento, i Regolamenti di Dettaglio, l'accesso al Portale e ai Servizi Telematici nonché il loro utilizzo sono regolati dalla legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente Regolamento e/o ai Regolamenti di Dettaglio e all'utilizzo del Portale e dei Servizi Telematici sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, salva la facoltà di CDP di promuovere azioni giudiziarie avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente.

Articolo 13 – *REGISTRAZIONE DELL'UTENTE*

1. Attraverso la procedura di registrazione dell'Utente vengono censiti sul Portale i dati identificativi dell'Utente stesso. L'accesso al Portale e l'utilizzo dei Servizi Telematici sono riservati esclusivamente agli Utenti registrati.
2. Ai fini della registrazione, l'Utente formula apposita istanza sul Portale seguendo la relativa procedura guidata.
3. Con l'invio dell'istanza, l'Utente accetta il presente Regolamento e approva specificamente le clausole in esso contenute ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma del Codice civile, e in particolare le previsioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 11, 12 e al presente articolo.

Articolo 14 – *REGISTRAZIONE DEL PROPONENTE E INDICAZIONE DEI SUOI REFERENTI*

1. Attraverso la procedura di cui al presente articolo, l'Utente registra sul Portale i dati identificativi del Soggetto Proponente e indica i Referenti ai sensi del comma 3.
2. La procedura di registrazione del Soggetto Proponente prevede, tra l'altro, l'inserimento dei dati anagrafici completi del Proponente, del relativo legale rappresentante nonché l'indicazione del Settore di Attività Economica (SAE) di appartenenza.
3. Sia per il Proponente persona giuridica sia per il Proponente persona fisica, è obbligatorio identificare le persone fisiche (i "**Referenti**") incaricate di operare sul Portale in nome e per conto del Proponente stesso e di gestire (in termini di accettazione o diniego) le Richieste di Delega ad Operare di cui al successivo articolo 15.
4. Per completare la registrazione, è necessario caricare il documento di riepilogo dati generato dal Portale, debitamente firmato. Salvo quanto diversamente previsto dai Regolamenti di Dettaglio, il documento di riepilogo da caricare deve essere firmato con Firma Digitale, nel caso di Proponente persona giuridica, dal legale rappresentante del Proponente e, nel caso di Proponente persona fisica, dal Proponente medesimo.
5. Con la registrazione, il Proponente accetta il presente Regolamento e approva specificamente le clausole in esso contenute ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma del Codice civile, e in particolare le previsioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13. Con la registrazione, il Proponente accetta inoltre i Regolamenti di Dettaglio relativi ai Servizi Telematici di interesse.
6. La registrazione del Proponente potrà essere soggetta a validazione da parte di CDP o automaticamente approvata. La registrazione si considera completata quando il Portale dà evidenza dello stato "*approvato*".

7. In caso di variazioni, i dati di cui al comma 2 indicati in fase di registrazione del Soggetto Proponente possono essere aggiornati tramite apposita richiesta inoltrata a mezzo PEC a CDP. CDP, previa valutazione della richiesta, provvederà all'aggiornamento dei dati sul Portale.

Articolo 15 – RICHIESTA DI DELEGA AD OPERARE

1. Per poter operare in nome e per conto di un Proponente, l'Utente – laddove non coincida con il legale rappresentante del Proponente, ovvero non sia già stato indicato come Referente ai sensi dell'art. 13, comma 3 – deve essere appositamente delegato ad operare secondo quanto previsto dal presente articolo e seguendo la procedura guidata del Portale.
2. La procedura prevede, anzitutto, che l'Utente inserisca a sistema apposita richiesta di delega a operare (di seguito la "**Richiesta di Delega a Operare**"). A tal fine, è richiesto di indicare il Codice Fiscale o la Partita IVA del Proponente delegante, i servizi oggetto di delega nonché di caricare una copia digitale del documento di identità dell'Utente.
3. Con l'invio della Richiesta di Delega a Operare, l'Utente accetta i Regolamenti di Dettaglio relativi ai Servizi Telematici di interesse.
4. La Richiesta di Delega a Operare presentata da un Utente viene approvata dal Referente o dal legale rappresentante del Proponente.
5. L'approvazione della Richiesta di Delega a Operare consente all'Utente di avere accesso al Servizio Telematico per cui è stato delegato.
6. Se un Utente presenta una nuova Richiesta di Delega a Operare, la nuova delega a operare sostituisce la precedente, con conseguente disattivazione di tutte le relative abilitazioni.